

COMUNE DI NAPOLI

Direzione centrale IV

Lavori Pubblici

Servizio Supporto operativo ai Responsabili Unici del Procedimento (RUP)

Prot. n. 96 del 6.05.2009

Ai Servizi tecnici per il tramite delle Direzioni
Centrali – Dipartimenti Autonomi - Municipalità

Alla III Direzione Patrimonio e logistica

Alla IV Direzione centrale LLPP

Alla V Direzione Infrastrutture

Alla VI Direzione Riqualificazione urbana

Alla VII Direzione Sicurezza e mobilità

Al Dipartimento Ambiente

Al Dipartimento pianificazione urbanistica

Al Servizio autonomo Servizi Cimiteriali

Alla Municipalità I

Alla Municipalità II

Alla Municipalità III

Alla Municipalità IV

Alla Municipalità V

Alla Municipalità VI

Alla Municipalità VII

Alla Municipalità VIII

Alla Municipalità IX

Alla Municipalità X

Al Servizio controllo spese del personale
consulenti e collaboratori

p.c. Al Servizio autonomo Avvocatura

p.c. Al sig. Direttore generale

p.c. Al sig. Segretario generale

Oggetto: erogazione compensi incentivanti ex art. 92 comma 5 del d. lgs. 163/06 dopo l'entrata in vigore del d.l. 185/08 convertito in legge 2/09 - parere del Servizio autonomo Avvocatura Comunale -

Al fine della più ampia divulgazione verso i Servizi tecnici ed i dipendenti interessati, si trasmette in allegato il parere del Servizio Autonomo Avvocatura comunale avente prot. 22582 del 4.5.09, concernente l'erogazione dei compensi incentivanti in oggetto, dopo l'entrata in vigore della legge 28.1.09 n. 2, che ha ridotto la percentuale di tale compenso, destinata ai dipendenti per lo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione di un'opera pubblica, dalla misura previgente del 2% alla misura dello 0,5% dell'importo, posto a base di gara dell'opera o lavoro.

In sostanza la norma recata dalla legge 2/09 nella sua estrema semplicità si limita a disporre che la nuova disciplina si applica "...a decorrere dal 1° gennaio 2009..." ponendo in tal modo una serie di problemi interpretativi soprattutto in riferimento alle attività di progettazione e/o esecuzione di opere o lavori pubblici ancora in corso alla data del 31.12.2008.

La nota del Servizio Avvocatura, dopo un completo esame dei provvedimenti che nel breve volgere di alcuni mesi si sono succeduti (d.l. 112 del 25.06.2008 - convertito in legge 6.08.08; d.l. 162 del 23.10.2008 - convertito in legge 22.12.08 n. 201; d.l. 185 del 29.11.2008 - convertito in legge 28.01.09 n. 2), nonché dei seguenti atti relativi alla materia (circolare Min Finanze n. 36 del 23.12.08; nota interpretativa ANCI prot. 1001/CO/VN/IPR/AD del 12.11.08; parere Avv. Scalera dell'Osservatorio appalti pubblici della Luiss per conto dell'associazione UNITEL; parere sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei Conti n. 40 del 24.02.09; parere sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei Conti n. 50 del 5.03.09), perviene a rappresentare le proprie conclusioni come di seguito riportato.

"Di conseguenza se, da un lato, è vero che la nuova disciplina dei compensi non può trovare applicazione che per il futuro (e quindi relativamente ad attività ancora da compiersi alla data del 1° gennaio 2009), è anche vero, d'altro lato, che le prestazioni già svolte alla data del 31 dicembre 2008 (in esecuzione di un progetto formalmente approvato in precedenza), per le quali è già maturato un diritto del dipendente al pagamento del relativo compenso, non possono che ricadere sotto il regime della precedente disciplina.

Alla luce di quanto detto, indipendentemente dal momento di semplice erogazione del compenso e in applicazione combinata dei criteri della dotazione della copertura finanziaria (approvazione dei progetti esecutivi e dei relativi stanziamenti entro il 31 dicembre 2008) e dell'attività effettivamente realizzata dal dipendente (maturazione del diritto al pagamento del compenso) la scrivente Avvocatura è del parere che, al fine di stabilire quale sia la normativa da applicare in materia di compensi incentivanti a seguito dell'introduzione dell'art. 61, comma 7 bis l. 6 agosto 2008 n. 133, sia necessario aver riguardo alla data di effettuazione di ciascuna prestazione (anche se da frazionare in periodi differenti, tali da ricadere sotto la vigenza di differenti discipline).

Con la conseguente possibile attribuzione di differenti misure percentuali, nell'erogazione dei compensi, anche all'interno di un quadro economico relativo alla realizzazione di una stessa opera e riguardante la stessa attività (svolta in periodi differenti).

Alla luce di quanto su esposto, si ritiene che, in relazione a stanziamenti approvati con formale atto deliberativo entro il 31 dicembre 2008, per quanto riguarda le attività effettivamente realizzate fino alla data del 31 dicembre 2008, debba trovare applicazione la previgente disciplina (normativa statale + disciplina regolamentare in vigore fino alla data del 31 dicembre 2008), mentre relativamente alle attività ancora da compiersi alla data del 1° gennaio 2009 potrà trovare applicazione la disciplina introdotta dall'art. 61, comma 7 bis, l. 6 agosto 2008 n. 133 (0,5% al dipendente + 1,5% al fondo)."


In relazione alla citata nota dell'Avvocatura, ed a seguito di una apposita riunione dei direttori centrali delle direzioni tecniche, avvenuta in data 4.5.09, si è pervenuti

a definire - in maniera conforme con il parere dell'Avvocatura - le conseguenziali applicazioni operative, in ordine all'erogazione dei compensi in oggetto, con riferimento alle diverse casistiche possibili, in relazione alla concreta valutazione circa l'effettuazione delle prestazioni da riconoscersi.

Questo Servizio, a seguito delle determinazioni cui si è pervenuti nella predetta riunione ha assunto l'incarico di rappresentare le relative conclusioni e di esplicitare la materiale applicazione operativa per le diverse evenienze possibili, nonché di integrare idoneamente la modulistica già predisposta ed adottata per l'intera procedura relativa all'erogazione dei compensi incentivanti.

Il seguente prospetto riepilogativo elenca i casi possibili, l'applicazione operativa correlata e le definizioni.

1)	<p>Delibera di approvazione del progetto esecutivo (approvazione in linea finanziaria) intervenuta a partire dal 1° gennaio 2009;</p> <p>Si applica integralmente la nuova normativa con la misura della percentuale, relativa al compenso incentivante destinato ai dipendenti, ridotta allo 0,50%, cumulativamente disponibile per tutte le fasi ed attività connesse all'opera o lavoro, fermo restando per tutte le altre condizioni e modalità il vigente Regolamento approvato con delibera 375/08;</p>
2)	<p>Delibera di approvazione del progetto esecutivo intervenuta in data anteriore al 31.12.08 e, nel contempo, effettuazione di tutte le prestazioni connesse all'opera o al lavoro entro la stessa data;</p> <p>Si applica integralmente la previgente normativa con la misura della percentuale, relativa al compenso incentivante destinato ai dipendenti, ferma al valore 2% per tutte le fasi ed attività connesse all'opera o lavoro, secondo le disposizioni del Regolamento vigente approvato con la delibera 375/08. Si precisa che, per l'applicazione operativa in questione, l'effettuazione di tutte le prestazioni connesse all'opera o lavoro avviene all'atto dell'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione). Resta ferma la decorrenza applicativa della misura della percentuale del 2% fissata dalla delibera 2034/2007 per i progetti esecutivi approvati a partire dal 14 novembre 2005, mentre per i progetti approvati prima di tale data la percentuale è stabilita dalla norma nella misura dell'1,5%.</p>
3)	<p>Delibera di approvazione del progetto esecutivo intervenuta entro il 31.12.08 e, nel contempo, effettuazione delle prestazioni connesse all'opera o al lavoro a cavallo della predetta data, e cioè in periodi di tempo antecedenti e successivi alla data del 31.12.08:</p> <p>a) Si applica la previgente normativa con la misura della percentuale, relativa al compenso incentivante destinato ai dipendenti, ferma al</p>



valore 2%, secondo le disposizioni del Regolamento vigente approvato con delibera 375/08, per le prestazioni effettuate entro il 31.12.08, (da valutarsi anche frazionatamente ove ricorra il caso),

- b) Si applica la nuova normativa con la misura della percentuale relativa al compenso incentivante destinata ai dipendenti, ridotta allo 0,50% per le prestazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2009 (da valutarsi anche frazionatamente ove ricorra il caso);

Resta ferma la decorrenza applicativa della misura della percentuale del 2% fissata dalla delibera 2034/2007 per i progetti esecutivi approvati a partire dal 14 novembre 2005, mentre per i progetti approvati prima di tale data la percentuale è stabilita dalla norma nella misura dell'1,5%.

Per tale 3° punto e per le applicazioni a) e b) si precisano altresì i seguenti elementi:

- I. Tutte le fasi della progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva) rientrano indiscutibilmente nella normativa previgente (applicazione della misura del 2%) in quanto è evidente che la prestazione relativa alla progettazione è sicuramente stata eseguita entro il 31.12.08, se entro tale data risulti approvato il progetto esecutivo.
- II. Per la fase realizzativa della direzione lavori, il riferimento temporale è determinato dalle date del verbale di inizio lavori e del certificato di ultimazione lavori, ed ove tale complessivo periodo ricada a cavallo del 31.12.08, la quantificazione del compenso incentivante, in maniera ripartita, si farà con riferimento all'importo lavori eseguiti alla data del 31.12.08, nel senso che si applicherà la normativa previgente (misura del 2%) all'importo dei lavori che risulta dagli elaborati contabili alla predetta data del 31.12.08, con conseguente applicazione della nuova normativa (misura dello 0,50%) all'importo lavori eseguiti a partire dal 1° gennaio 2009.
- III. Per la prestazione del collaudo in corso d'opera, si applicherà quanto precisato al precedente punto II, in quanto attività svolta in contemporanea con la direzione lavori, con la precisazione che il periodo temporale di riferimento va collegato alla data del verbale di inizio lavori ed alla data di emissione del certificato di collaudo;
- IV. Per la prestazione del collaudo (non in corso d'opera) o del certificato di regolare esecuzione, il periodo temporale è determinato dalla data del certificato di ultimazione lavori e dalla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, ed ove necessario la valutazione ripartita farà riferimento ai periodi temporali ricadenti prima o dopo il 31.12.08



COMUNE DI NAPOLI

Tutte le circostanze correlate alla procedura di erogazione dei compensi incentivanti, con particolare riguardo alle condizioni che determinano la valutazione della reale effettuazione della prestazione e la quantificazione dei compensi stessi, dovranno risultare da apposita attestazione da parte del RUP e del Dirigente del Servizio che cura la realizzazione dell'opera o lavoro; in tal senso dovrà essere modificata ed integrata la modulistica già esistente per la dichiarazione da rendersi da parte del dirigente del Servizio.

Nelle more dell'approvazione di nuovi provvedimenti e di un nuovo Regolamento per l'erogazione dei compensi incentivanti ex art. 92 comma 5 del d. lgs. 163/06, si deve ritenere applicabile il Regolamento di cui alla delibera 375/08, con l'unica specificazione di un'applicazione riduttiva della percentuale base di riferimento, che dall'originario valore del 2% viene ridotta alla misura dello 0,50% dell'importo dell'opera o del lavoro posto a base di gara, in applicazione della legge 28.1.09 n.2.

Questo Servizio provvederà quanto prima a redigere e divulgare la nuova modulistica applicativa e le relative istruzioni operative, (con particolare riferimento alle attestazioni del RUP e del dirigente in ordine alle diverse evenienze sopra rappresentate), sia per la condizione interamente ricadente nella previgente normativa, che per quella interamente ricadente nella nuova normativa, sia, infine, per quella ricadente in entrambe le normative in maniera ripartita.

Inoltre per le pratiche in corso e già trasmesse a questo Servizio si procederà alla loro istruttoria in maniera congruente a quanto sopra rappresentato, richiedendo, nel caso, ai Servizi interessati le dovute integrazioni.

Si rappresenta, infine, al Servizio controllo spese del personale consulenti e collaboratori, che si comunicherà con separata nota la procedibilità o meno - in conformità al parere dell'Avvocatura Comunale - delle liquidazioni già trasmesse da questo Servizio nel corso del mese di gennaio 2009, e già sospese con nota n. 56 del 11.2.09, a seguito della pubblicazione della legge 28.1.09 n. 2.

Il dirigente
Ing. A. Ambrosio

